



Ordinanza nr. 37 del 18/04/2013

IL SINDACO

PREMESSO che il punteruolo rosso (*Rhynchophorus ferrugineus*), un insetto estremamente dannoso per un gran numero di specie di palme, in particolar modo per la palma delle canarie (*Phoenix Canariensis*), è presente e diffuso in tutto il territorio cittadino e che pertanto è necessario attuare con urgenza tutte le dovute azioni di profilassi e tutte le procedure disposte dalla normativa vigente per contrastarne la diffusione.

CONSIDERATO che tale parassita, particolarmente aggressivo, se non efficacemente contrastato, è in grado di portare in breve tempo alla morte gli esemplari di palma attaccati.

ATTESO che l'obiettivo dell'Amministrazione, attraverso idonei interventi di profilassi, è quello di contenere la diffusione del Punteruolo rosso delle palme al fine di preservare il patrimonio palmicolo e nel contempo quello di garantire la tutela di ambiti di interesse paesaggistico e ambientale, storico e culturale.

CONSIDERATO che una consistente concentrazione di palme del genere *Phoenix* nel territorio comunale si trova nelle aree verdi presso le zone denominate "Quartello", nei parchi cittadini e nell'area cimiteriale e che sulle stesse è necessario effettuare dei trattamenti insetticidi con prodotti fitosanitari autorizzati.

PRESO ATTO che tali trattamenti verranno effettuati dal personale tecnico della Provincia di Cagliari - Servizio Provinciale Antinsetti e che per l'esecuzione degli stessi nelle aree sopra indicate verrà suddiviso in lotti e che nelle aree interessate dai trattamenti verrà interdetto l'accesso per le successive 24 ore come da scheda di sicurezza del prodotto utilizzato.

CONSIDERATA dunque la necessità di provvedere con urgenza in merito.

VISTA la Direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante «Attuazione della direttiva 2002/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;

VISTA la Decisione della Commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007 che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

VISTO il Decreto Ministeriale 9 Novembre 2007 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE. (GU n. 37 del 13-2-2008);

VISTA la Decisione della commissione 2008/776/CE del 06 ottobre 2008 che modifica la decisione 2007/365/CE che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

VISTA la Decisione della Commissione 2010/467/CE del 17 agosto 2010 che modifica la decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato Regionale Agricoltura n. 12527/436 del 27 giugno 2008, recante le prescrizioni per impedire la diffusione di *Rhynchophorus ferrugineus* in Sardegna;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato Regionale Agricoltura n. 17721/676 del 18 settembre 2008, recante le misure fitosanitarie urgenti per l'eradicazione di due focolai d'infestazione di *Rhynchophorus ferrugineus* rinvenuti nel sud-ovest della Sardegna;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato Regionale Agricoltura n. 24701/945 del 5 dicembre 2008, recante le misure fitosanitarie urgenti per l'eradicazione dei focolai d'infestazione di *Rhynchophorus ferrugineus* rinvenuti in Provincia Ogliastra;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato Regionale Agricoltura n. 24705/946 del 5 dicembre 2008, recante le misure fitosanitarie urgenti per l'eradicazione di un focolaio d'infestazione di *Rhynchophorus ferrugineus* rinvenuto nel Comune di Pula;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato Regionale Agricoltura n. 9310/363 dell'8 maggio 2009, recante le misure fitosanitarie urgenti per l'eradicazione di tre focolai d'infestazione di *Rhynchophorus ferrugineus* rinvenuti nel Comune di Pula;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato Regionale Agricoltura n. 2241/62 del 9 febbraio 2010, recante l'individuazione di nuovi focolai d'infestazione di *Rhynchophorus ferrugineus* in Sardegna e le misure fitosanitarie urgenti per il contenimento e l'eradicazione del litofago;

VISTA la Delibera Giunta Regionale N° 47/49 del 30 dicembre 2010, Piano Regionale triennale di eradicazione del Punteruolo Rosso delle palme;

VISTO il T.U. Enti Locali n° 267 del 18.08.2000.

ORDINA

Per quanto sopra premesso, il divieto temporaneo al transito e allo stazionamento di persone e animali nelle zone denominate "Quartello", nei parchi cittadini e nell'area cimiteriale, dall'inizio degli interventi per le successive 24 ore, secondo il programma di intervento concordato con l'Ente preposto all'esecuzione del trattamento delle palme con prodotti fitosanitari e che verrà reso noto nei termini di legge e mediante pubblicazione sul sito del Comune e in altri mezzi di comunicazione.

DISPONE

1. che le zone interessate dalle operazioni di cui sopra vengano opportunamente individuato dai tecnici del Settore Ambiente congiuntamente ai tecnici provinciali e delimitato dal personale del cantiere comunale al fine di interdire l'accesso a persone e animali, apponendo i cartelli indicanti i divieti di cui sopra;
1. che il Dirigente del Settore Ambiente vigili affinché tali disposizioni vengano attuate.

DEMANDA

Al Comandante della Polizia Municipale la predisposizione di idoneo servizio di vigilanza, coordinamento e controllo delle attività necessarie all'esecuzione della presente Ordinanza anche in tema di segnaletica.

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii. contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna,

ovvero in applicazione del D.P.R. n°1199/1971 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

La Polizia Municipale, il Nucleo di Vigilanza Ambientale e le Forze dell'Ordine sono incaricati del controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Dott. Ing. Fortunato Di Cesare

REFERTO DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Comunale certifica di aver notificato copia della presente Ordinanza e di averla pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno _____ al giorno _____ così come segue:

R.A.S. – Assessorato della Difesa dell'ambiente Servizio Tutela del Suolo e Politiche Forestali Via Roma n° 253 - Cagliari	a mani di	_____
Provincia di Cagliari – Assessorato Ambiente e Tutela del Territorio Servizio Antinsetti Via Pessagno - Cagliari	a mani di	_____
Provincia Ogliastra - Tortoli	a mani di	_____
ASL Cagliari – Servizio Igiene e Sanità P.zza De Gasperi n° 2 - Cagliari	a mani di	_____
Settore Beni Ambientali, Beni Culturali e Servizi Tecnologici	a mani di	_____
Settore Beni Ambientali, Beni Culturali e Servizi Tecnologici – Responsabile Servizio Parchi e Giardini	a mani di	_____
Settore Beni Ambientali, Beni Culturali e Servizi Tecnologici – Responsabile Cantiere Comunale	a mani di	_____
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Servizio Ispettorato ripartimentale di Cagliari Stazione Forestale e di V.A. di Sinnai Via Volta n° 21 - 09048 Sinnai	a mani di	_____
Comando Polizia Municipale	a mani di	_____
Nucleo di Vigilanza Ambientale della Polizia Municipale	a mani di	_____
Stazione Carabinieri – Quartu S.E.	a mani di	_____

Quartu Sant'Elena lì

Il Messo Notificatore